

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3560 del 30/07/2020
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06. Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C. con sede legale in Comune di Longiano - Via Emilia Km. 17. Revoca dell'autorizzazione unica, rilasciata con D.P.P. n. 110 del 23.04.2015 e s.m.i., relativa all'esercizio di un impianto di gestione rifiuti situato in Comune di Sogliano al Rubicone, località Pieve di Ginestreto.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3683 del 30/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno trenta LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06. **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.** con sede legale in Comune di Longiano - Via Emilia Km. 17. Revoca dell'autorizzazione unica, rilasciata con D.P.P. n. 110 del 23.04.2015 e s.m.i., relativa all'esercizio di un impianto di gestione rifiuti situato in Comune di Sogliano al Rubicone, località Pieve di Ginestreto.

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 110-38586 del 23.04.2015, come modificato con D.P.P. n. 203-66191 del 06.08.2015 fu rilasciata in data 15.05.2015 alla ditta **AURORA 2009 S.r.l.**, con sede legale in Comune di Verona, Via Scuderlando n. 209, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di **Sogliano al Rubicone**, Località La Pieve di Ginestreto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva del Permesso di Costruzione n. 4 del 2015 del Comune di Sogliano al Rubicone;
- con nota del 20.10.2015, prot. prov. n. 90390/15, la ditta AURORA 2009 S.r.l. comunicò la sospensione dell'attività di recupero rifiuti a partire dal 23.10.2015 conformemente a quanto disposto dal D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015;
- con Determinazione Arpae n. DET-AMB-2016-1448 del 16.05.2016, la ditta **AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C.**, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia Km 17 subentrò alla ditta AURORA 2009 S.r.l. nella titolarità dell'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e s.m.i., sita in Comune di Sogliano al Rubicone, Località La Pieve di Ginestreto;
- con la stessa determinazione citata al punto precedente fu prorogato di 6 mesi, quindi fino al 15.11.2016, il termine per l'inizio dei lavori previsto al punto 14 del D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e al Punto "A" dell' "Allegato D: Permesso di Costruzione";
- con nota acquisita al PGFC/2016/16444 del 14.11.2016, la ditta AVIZOO S.n.c. di Pollarini Silvia & C. comunicò la data di inizio lavori, fissata per il giorno 14.11.2016;
- con Determinazione Arpae DET-AMB-2016-3293 del 13.09.2016, l'autorizzazione fu modificata per rettificare un mero errore materiale;
- con Determinazione Arpae DET-AMB-2018-1590 del 04.04.2018 fu prorogato di 3 anni, quindi fino al 15.05.2021, il termine per la fine lavori previsto al punto 14 del D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015 e al Punto "A" dell' "Allegato D: Permesso di Costruzione";
- con Determinazione Arpae DET-AMB-2018-3951 del 01.08.2018, in seguito a trasformazione della ragione sociale con contestuale assunzione di una nuova denominazione da parte della società titolare, fu volturata l'autorizzazione rilasciata con D.P.P. n. 110/38586 del 23.04.2015 e s.m.i. in

favore della ditta **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.**, con sede legale in Comune di Longiano - Via Emilia Km. 17;

Vista la nota del 18.04.2020, acquisita al PG/2020/56965 del 20.04.2020, con cui il SUAP del Comune di Sogliano ha trasmesso ad Arpae la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (impatto acustico, emissioni in atmosfera, scarico acque reflue), ai sensi del D.P.R. n. 59/13, ricevuta dalla **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.** in data 27.03.2020, protocollo comunale n. 3221/2020, relativamente all'impianto situato in Comune di **Sogliano al Rubicone**, Località La Pieve di Ginestreto, già autorizzato alla gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015;

Precisato che la richiesta di AUA presentata dalla **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.** risulta finalizzata all'utilizzo dell'impianto situato in Comune di **Sogliano al Rubicone**, Località La Pieve di Ginestreto come deposito di lettiera avicole e che l'istanza è risultata improcedibile in quanto il procedimento di AUA non può essere avviato fintanto che non viene revocata l'autorizzazione in vigore per il medesimo stabilimento rilasciata ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Vista la nota PG n. 59906 del 23.04.2020 con cui l'Unità AUA ed Autorizzazioni Settoriali del SAC di Arpae ha comunicato al SUAP del Comune di Sogliano la non procedibilità dell'istanza di AUA presentata dalla **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.** di cui al punto precedente e la successiva nota del 28.04.2020, acquisita al PG/2020/61888 del medesimo giorno, con cui il SUAP ha comunicato l'improcedibilità alla ditta;

Considerato che, con la medesima nota PG n. 59906 del 23.04.2020 citata al capoverso precedente, veniva contestualmente comunicato a questa Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia che, all'interno dell'istanza di AUA presentata dalla ditta, era stata **richiesta l'archiviazione dell'autorizzazione** ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015, a causa del cessato interesse, da parte della società titolare dell'autorizzazione, allo sviluppo del progetto dell'impianto trattamento rifiuti presso lo stabilimento situato in Comune di **Sogliano al Rubicone**, Località La Pieve di Ginestreto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla **revoca** dell'autorizzazione in oggetto, trasmessa da Arpae alla **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.** ai sensi degli art. 7 e 8 della L. n. 241/90, con nota PG/2020/62264 del 28.04.2020;

Precisato che l'autorizzazione vigente ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e alla **gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di competenza Arpae;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di competenza Arpae;
- **autorizzazione allo scarico** di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche e di acque bianche ai sensi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di competenza comunale;
- **permesso di costruire** per esecuzione di opere urbanistiche ed edilizie di competenza comunale;

Viste le seguenti prescrizioni presenti nell'atto autorizzativo e richiamate nella nota di avvio del procedimento:

- **Prescrizione n. 8:**

"di stabilire che venga presentato alla Provincia di Forlì-Cesena (ora Arpae) apposito Certificato di

collaudo o di asseverazione, attestante che l'impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato con il presente atto";

- **Prescrizione n. 11 dell'Allegato A:**

*"alla **cessazione dell'attività**, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la sua destinazione urbanistica, la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:*

- *dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;*
- *dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;*
- *dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati";*

Considerato che, con la medesima nota di avvio PG/2020/62264 del 28.04.2020 sopra citata, è stato contestualmente sospeso il procedimento di revoca dell'atto, al fine di **acquisire** entro il 14.06.2020 (scadenza fissata considerando 30 giorni decorrenti dal 15.05.2020, termine della sospensione per emergenza covid-19 dei procedimenti amministrativi):

- da parte della **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.** una comunicazione, in merito all'adempimento alle prescrizioni sopra richiamate presenti nell'atto, comprendente:
 - la documentazione attestante la conformità edilizia e l'agibilità relativamente alle opere previste dal permesso di costruire (sostituita da analoga documentazione relativa alle sole opere realizzate, qualora i lavori in progetto non fossero stati interamente attuati);
 - dichiarazione di avvenuto adempimento alla prescrizione n. 11 dell'Allegato A, comprendente l'esito dell'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo a firma di un tecnico abilitato;
- da parte del **Comune di Sogliano**, il parere ed eventuali osservazioni in merito alla revoca delle autorizzazioni di propria competenza ricomprese nell'autorizzazione unica;

Vista la nota PG/2020/62801 del 29.04.2020, con cui questo SAC ha richiesto al Servizio territoriale di Arpae di effettuare un sopralluogo al fine di verificare la corretta e completa dismissione dell'attività di gestione rifiuti esercitata dalla **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.** presso l'impianto in oggetto;

Preso atto del parere favorevole condizionato, espresso, in merito alla revoca dell'atto di cui in oggetto, dal Comune di Sogliano, con nota del 09.06.2020, acquisita al PG/2020/82718 del 09.06.2020, il cui contenuto viene di seguito riportato:

"Vista la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.P.P. n. 110 del 23.04.2015 e s.m.i. e richiesta di parere e/o osservazioni del 28.04.2020 da parte del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est di Arpae;

Vista la documentazione fatta pervenire in data 27.03.2020 pgn. 3221 dalla Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano e C. relativa alla richiesta di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (impatto acustico, emissioni in atmosfera, scarico acque reflue) per impianto ubicato in loc. Ginestreto, alla quale si è comunicata la non procedibilità fintato che non viene revocato il D.P.P. n° 110/2015;

Vista la documentazione (in allegato alla presente) fatta pervenire dalla Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano e C. relativa all'effettiva consistenza delle opere eseguite oggetto di Permesso di Costruire originario n° 4/2015, alla comunicazione della conclusione delle stesse e alla relativa conformità, così come da riferimenti di seguito indicati:

1. Pgn. 4833/2020 – Variante non Sostanziale all'Autorizzazione Sismica n. 126/14;
2. Pgn. 4872/2020 – Comunicazione di fine lavori strutturali (MUR A.16/D.10) comprensiva di Attestazione di rispondenza (MUR A.17/D.11);
3. Pgn. 5026/2020 – Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità ordinaria (dopo la fine dei lavori) limitata ai soli lavori effettuati comprensiva di SCIA per le varianti in corso d'opera realizzate in riduzione rispetto a quanto previsto in progetto;

Visto che l'immobile all'interno della vigente strumentazione urbanistica, nella scheda di RUE n° 295, è classificato come PDA (Edifici di servizio produttivi non connessi all'attività agricola) e che seppure la destinazione d'uso del fabbricato non è variata a seguito dei documenti di variante di fine lavori suddetti, la funzione in atto dell'edificio è ammessa dall'art. 7.3 'Funzioni ammesse nel territorio rurale' delle NTA di RUE (RU) [...sono fatte salve eventuali prescrizioni particolari indicate nella disciplina di cui all'elaborato ERr1 e nelle Schede di analisi e disciplina attuativa ERr2...];

Vista la Convenzione Rep. n. 4230 del 15/10/2019 per il transito di mezzi pesanti sulla strada comunale Ginestreto nel tratto di viabilità compreso fra il bivio con la strada di fondovalle che conduce alla discarica di Ginestreto e il bivio che conduce in loc. La Pieve;

Rilevato che la predetta Convenzione ha validità fino al 31/03/2025 e che nel caso di revoca dell'Autorizzazione Provinciale di cui al Decreto n. 110 del 23.04.2015 e s.m.i. del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena l'efficacia della stessa decadrà automaticamente;

Ritenuto che nonostante la decadenza dell'Autorizzazione Provinciale di cui al Decreto n. 110 del 23.04.2015 e s.m.i. l'attività che si prevede di svolgere richiederà parimenti il transito con mezzi pesanti lungo il tratto di viabilità comunale compreso fra il bivio con la strada di fondovalle che conduce alla discarica di Ginestreto e il bivio che conduce in loc. La Pieve dove ha sede il fabbricato di proprietà della Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano e C. e che pertanto occorre, in accordo con la Società proponente, addivenire alla modifica della Convenzione al fine di far permanere la sua validità nonostante la decadenza dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.P.P. n. 110 del 23.04.2015 e s.m.i.;

con la presente esprime **parere favorevole condizionato** alla rettifica tramite scrittura privata dell'art. 4 'Validità della convenzione' della Convenzione Rep. n. 4230 del 15/10/2019 per la parte riguardante il permanere della validità sino al 31/03/2025, nonostante la decadenza dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.P.P. n. 110 del 23.04.2015 e s.m.i.”;

Viste:

- la nota del 10.06.2020, acquisita PG/2020/83528 del medesimo giorno, con cui la ditta ha provveduto a:
 - trasmettere a questo SAC copia delle ricevute di avvenuta consegna presso il Comune di Sogliano al Rubicone della documentazione riguardante la SCIA di variante finale e la SCEA, riferite al Permesso di Costruire n. 4/2015, ricompreso nell'autorizzazione unica rilasciata con D.P.P. n. 110-38586 del 23.04.2015;
 - comunicare che, non essendo mai stati completati i lavori previsti dal D.P.P. n. 110 del 23.04.2015 e non essendo mai stata avviata l'attività, non poteva essere prodotta la documentazione richiesta dalla prescrizioni 11 allegato A al Decreto;
- la nota del 12.06.2020, acquisita al PG/2020/85368 del 15.06.2020, con cui il tecnico incaricato dalla ditta, Dott. Gianni Garavini, ha chiesto a questo SAC, entro la scadenza del termine, una proroga di 20

giorni per la presentazione della parte non ancora consegnata della documentazione necessaria per la conclusione del procedimento;

Atteso che con nota PG/2020/86296 del 16.06.2020 questo SAC ha concesso alla ditta la proroga richiesta, fissando in data 04.07.2020 il nuovo termine per la presentazione delle integrazioni documentali;

Vista la nota del 03.07.2020, acquisita al PG/2020/96508 del 06.07.2020, con cui il tecnico incaricato dalla ditta ha richiesto, entro la scadenza del termine, una nuova proroga di 30 giorni per la consegna della documentazione richiesta, al fine di concludere l'iter di approvazione della nuova convenzione e poterne quindi presentare copia ad Arpae, nel rispetto della condizione posta dal Comune di Sogliano come necessaria per il rilascio del proprio parere favorevole alla revoca dell'atto di autorizzazione di cui in oggetto;

Atteso che con nota PG/2020/96664 del 06.07.2020 questo SAC ha concesso alla ditta la nuova proroga richiesta, fissando in data 03.08.2020 il termine per la presentazione delle integrazioni documentali;

Considerato che con nota del 13.07.2020, acquisita al PG/2020/100952 del 14.07.2020, la **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.** ha inviato ad Arpae copia della convenzione per il transito di mezzi pesanti sulla strada comunale Ginestreto, sottoscritta dalla ditta stessa e dal Comune di Sogliano, completando così l'assolvimento alla richiesta di integrazioni;

Tenuto conto con nota PG/2020/104895 del 21.07.2020, il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso a questo SAC, la relazione redatta in esito al sopralluogo richiesto con nota PG/2020/62801 del 29.04.2020, i cui contenuti vengono riportati di seguito:

“A seguito di sopralluogo effettuato in data 30.06.2020 presso l'impianto in oggetto si è accertato quanto segue:

- *presso il sito in Sogliano al Rubicone, località Pieve di Ginestreto, di fatto, non è mai stata esercitata l'attività di recupero rifiuti oggetto di autorizzazione sia da parte della ditta Aurora 2009 precedentemente titolare dell'atto autorizzativo sia da parte della ditta Avizoo sas;*
- *tutte le pavimentazioni interne al capannone, dove si sarebbe dovuta svolgere l'attività di trattamento dei rifiuti, realizzate in massetto di conglomerato cementizio sono risultate completamente integre, pulite e prive di rifiuti;*
- *le aree esterne di accesso e transito, realizzate in stabilizzato ghiaioso, sono risultate completamente pulite ed integre;*
- *gli impianti di trattamento dei reflui sono stati vuotati e puliti da ditta autorizzata come risulta dalla documentazione trasmessa dalla ditta a questa Agenzia e acquisita agli atti con PG. 100986 del 14.07.2020;*
- *presso il sito è attualmente presente un impianto scrubber per il trattamento dell'aria in disuso e in parte smontato in attesa di essere venduto da parte della ditta di leasing che ne è l'attuale proprietaria a seguito della procedura fallimentare a carico della ditta Aurora 2009.*

*In considerazione dello stato dei luoghi, per quanto è stato possibile accertare, **non si sono riscontrate situazioni di potenziale pericolo di contaminazione.**”;*

Considerato che il Comune di Sogliano, con nota del 28.07.2020, acquisita al PG/2020/108435 del medesimo giorno, ha comunicato a questo SAC quanto di seguito riportato:

“Con la presente, facendo seguito a Ns. precedente pgn. 5162 del 09/06/2020, si comunica l'avvenuta sottoscrizione di nuova convenzione per il transito di mezzi pesanti sulla strada comunale Ginestreto come da atto Rep. n. 4316 del 13/07/2020 in allegato, a rettifica ed integrazione della precedente Rep. n. 4230 del 15/10/2019.

Con riferimento alla Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità ordinaria Pgn. 5026 del 04/06/2020 (dopo la fine dei lavori) limitata ai soli lavori effettuati comprensiva di SCIA per le varianti minori in corso d'opera realizzate in riduzione rispetto a quanto previsto all'interno del progetto approvato con Permesso di Costruire n° 4/2015, si comunica che per entità delle opere eseguite la stessa non è soggetta a controllo sistematico e non sarà sottoposta a controllo a campione in quanto la stessa non è stata sorteggiata.”;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, per quanto sopra descritto, procedere alla revoca della suddetta autorizzazione;

Considerato che, conformemente alla D.G.R. 1991/03, in caso di interruzione definitiva dell'esercizio dell'attività, la garanzia finanziaria può essere svincolata dalla scrivente Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'attività e valutato pertanto congruo fissare tale termine in due anni decorrenti dalla data del presente provvedimento;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di revocare** l'autorizzazione di titolarità della **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.**, rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 110-38586 del 23.04.2015 e s.m.i., relativa all'impianto di gestione rifiuti situato in Comune di **Sogliano al Rubicone, località Pieve di Ginestreto**, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;

2. **di precisare** che il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 110-38586 del 23.04.2015 e s.m.i. ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
3. **di precisare** che la **Polizza fideiussoria** n. 265 del 08.08.2016, emessa da Credito Cooperativo Romagnolo - BCC di Cesena e Gatteo - S.C., e sue successive integrazioni, potrà essere svincolata decorsi due anni dalla data del presente provvedimento, previa presentazione alla scrivente Agenzia di apposita richiesta da parte della ditta in oggetto;
4. **di precisare** che l'esito positivo dell'ispezione finale eseguita presso l'impianto in data 30.06.2020 nonché la revoca dell'autorizzazione in oggetto non comportano in alcun caso una minore responsabilità per il gestore dell'impianto qualora in futuro dovesse essere accertata una situazione di potenziale contaminazione riconducibile all'attività di gestione rifiuti svolta dalla ditta **Società Agricola Avizoo S.A.S. di Pollarini Stefano & C.** presso il sito in oggetto, a seguito del quale si procederà nei termini di legge;
5. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
7. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle norme vigenti in materia di urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento alla SCIA e alla SCEA presentate dalla ditta;
8. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*)
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.